

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 20.2.2024 La Nuova Procedura Civile, 1, 2024 www.lanuovaproceduracivile.com ANNO XII

Centro Stud



www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere di Stato) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) -Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antoniella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Domanda per il pagamento del compenso avvocato, cliente residente all'estero, giurisdizione

Il tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, vanno confermati i seguenti principi: i) ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione; ii) in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato. Stabilito, quindi, che la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, conseguentemente individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, si deve solo rammentare che, nel caso della prestazione di servizi tale luogo si

identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Pertanto, qualora la prestazione consista nell'attività di patrocinio legale in una controversia introdotta innanzi ad un ufficio giudiziario italiano, discende la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo azionata in via monitoria.

NDR: sui due principi richiamati nella prima parte della massima i veda Cass. SU n. 18299 del 25/06/2021 e n. 19571 del 10/07/2023.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.10.2023, n. 29575

...omissis...

Ritenuto in fatto

- 1. G.L. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 14, e art. 702-bis c.p.c., con la quale il Tribunale di Brescia, in data 26 giugno 2018, decidendo sull'opposizione proposta dagli odierni controricorrenti avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da G.L. per il pagamento dei compensi professionali per prestazioni giudiziali e stragiudiziali, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, revocando il decreto opposto.
- 2. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che gli opponenti risultavano tutti residenti in ZZ ed avevano unicamente eletto domicilio in Italia presso un legale al fine di dare esecuzione alla sentenza favorevole conseguita nel giudizio nel quale si erano avvalsi del patrocinio dell'odierna ricorrente. Richiamato il disposto di cui alla L. n. 218 del 1995, art. 3 e art. 5 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, il Tribunale ha rilevato che l'obbligazione dedotta in giudizio, e cioè il pagamento delle prestazioni professionali della ricorrente, era priva del carattere della liquidità, dovendo quindi essere adempiuta al domicilio del debitore, e quindi, nella specie, in ZZ, con conseguente carenza di giurisdizione del giudice italiano.
- 3. Al ricorso di G.L. resistono unitariamente con controricorso A.M...4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli art. 375 c.p.c., comma 2, e art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato in diritto

1. Con l'unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione o falsa applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2.

Osserva la ricorrente che, ai fini della giurisdizione, il richiamo operato dalla L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 deve ora intendersi riferito al Reg. CE n. 44/2001 e, successivamente, al Reg. UE n. 1215/2012, i quali - per espressa previsione dettata al rispettivo art. 68 - hanno sostituito, ai fini del richiamo, la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

Per effetto di tale richiamo, la ricorrente, invoca l'applicazione del disposto di cui agli artt. 5, Reg. CE n. 44/2001 e 7, Reg. UE n. 1215/2012, previsioni le quali stabiliscono entrambe che sussiste la giurisdizione al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, con la precisazione che nel caso della prestazione di servizi, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Argomenta, quindi, che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano, osservando, ulteriormente, che il Tribunale di Brescia ha, anche in questo caso erroneamente, affermato il carattere non liquido dell'obbligazione dedotta in giudizio, dal momento che almeno il compenso per le prestazioni giudiziali doveva ritenersi liquido, in quanto liquidato nella sentenza che aveva definito il giudizio.

2. Premesso che il motivo di ricorso, pur se proposto con riferimento a una questione di giurisdizione, può essere esaminato da questa sezione semplice, ex art. 374 c.p.c., comma 1, poiché

sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le Sezioni Unite, lo stesso è da ritenersi fondato.

Questa Corte, infatti, ha già chiarito che in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione italiana, quando si tratti di una delle materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 18299 del 25/06/2021).

Successivamente il principio è stato ribadito, affermando che in tema di giurisdizione del giudice italiano, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, per le controversie in materia contrattuale, individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, fatta salva la previsione di un foro esclusivo convenzionale in favore del giudice di un determinato Stato (Cass. Sez. U - Ordinanza n. 19571 del 10/07/2023).

Stabilito, quindi, che la giurisdizione deve essere verificata alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215 del 2012 per le controversie in materia contrattuale, conseguentemente individuando l'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, si deve solo rammentare che, nel caso della prestazione di servizi - quale incontestabilmente era la prestazione dedotta come oggetto del contratto posto alla base delle pretese della ricorrente - tale luogo si identifica con quello in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto.

Poiché, nella specie, la prestazione consisteva nell'attività di patrocinio legale in una controversia introdotta innanzi ad un ufficio giudiziario italiano, discendeva come conseguenza la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione alla domanda di pagamento del corrispettivo azionata in via monitoria dalla ricorrente.

3. La decisione del Tribunale di Brescia non si è conformata ai principi appena illustrati, e pertanto l'ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Brescia, in diversa composizione, il quale provvederà sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Brescia, in persona di diverso magistrato.

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuséppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO